

TI_GERICHTE 17.2016.17 vom 2. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.17_d20161002

FR: TI_GERICHTE 17.2016.17 du 2 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2016.17 del 2 ottobre 2016

Regeste

Condanna per diffamazione per avere, durante un incontro, incolpato e reso sospetto un terzo di avere rubato o essersi appropriato di merce e soldi all'interno di una ditta

Erwägungen

E. 8

Gli art. 173 e seg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell'onore garantita dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell'onore garantita dal diritto civile (art. 28 e seguenti CC): il diritto penale protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly, *Droit de la communication*, 2a edizione, Berna 2011, pag. 363 n. 1200, Steinauer/Fountoulakis, *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, Berna 2014, pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44). Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11; 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2.9.2009 consid. 3a e rinvii). Se un'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a; Riklin, in *Basel Kommentar, Strafrecht II*, Basilea 2013, vor art. 173, n. 28 ss., Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1201). L'intenzionalità deve riferirsi all'affermazione diffamante; il dolo eventuale è tuttavia sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare "animus iniuriandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all'onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin, in op. cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Volume I, 3a edizione, Berna 2010 ad art. 173 n. 48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l'autore abbia avuto l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.5.2015 pag. 16 consid. 9.1). L'art. 173 CP (diffamazione) si distingue dall'art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non bastano, a meno che non siano assimilabili ai cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un

lato, nell'allegazione di fatti, dall'altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid. 2 a; Riklin, in op. cit., vor art. 173 n. 33-36; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 35-36). Un fatto, al contrario del giudizio di valore, è, per definizione, un avvenimento del presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che può essere oggetto di una prova (DTF 118 IV 41 consid. 3). Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (CARP 12.2014.198 del 13.5.2015 pag. 15 consid. 7.2).

E. 9

L'art. 173 cpv. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza - devono concorrere cumulativamente. Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza. L'imputato può, quindi, liberarsi dalle accuse se riesce a dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione consiste in un giudizio di valore accompagnato da un'allegazione di fatto (giudizio di valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore. La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe all'imputato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b, Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 75). Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. 3b). Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 83).

E. 10

Il principio della presunzione d'innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

E. 14

In primo luogo occorre considerare che i documenti prodotti con l'appello, in particolare la sentenza civile della Pretura di Lugano sezione 1 ed i relativi verbali dei testi, costituiscono prove supplementari la cui utilità non può essere esclusa a priori, siccome permettono di meglio comprendere le particolarità del rapporto lavorativo tra PC 1 e la _____. Ne consegue che essi vengono acquisiti agli atti della procedura d'appello ex art. 389 cpv. 3 CPP. Circa l'episodio della telefonata ad _____, questa Corte non condivide il primo giudizio. La testimonianza di _____, che ha un legame di parentela con l'accusatore privato e che aveva dei sospesi economici con _____, è, infatti, in palese contrasto con quella dell'avv. _____ e con le dichiarazioni di AP 1. Data tale contraddizione non è possibile raggiungere un convincimento sufficiente, avuto riguardo al principio in dubio pro reo, in merito al contenuto della telefonata che AP 1 ha effettuato il 13 maggio 2011. Il fatto che quanto indicato dall'avv. _____ in merito al contenuto della prima telefonata, ossia quella effettuata a PC 1 che annunciava il licenziamento, sia risultato impreciso - come evidenziato dal primo giudice - non risulta determinante in quanto in merito al secondo colloquio telefonico le dichiarazioni del legale italiano sono sempre risultate coerenti e conformi. D'altro canto l'ipotesi che AP 1 abbia contattato proprio il nipote della persona che aveva appena proceduto a licenziare esprimendosi in termini diffamatori non convince. Per quale motivo, infatti, AP 1 - dopo essere stato invitato sia dal legale svizzero sia dall'avv. _____ alla prudenza - avrebbe dovuto formulare accuse proprio nel corso del colloquio con il nipote del PC 1? Il colloquio, peraltro, aveva unicamente lo scopo di indicare a _____ che il suo riferimento all'interno di _____ non sarebbe più stato lo zio. Ne consegue che, non essendo dimostrato che AP 1 abbia diffamato PC 1 incolpandolo di furto o di appropriazione indebita durante la telefonata con _____, lo stesso debba essere prosciolto da tale imputazione. Resta da esaminare quanto è stato detto nel corso dell'incontro avvenuto con CC1 successivamente al 24 maggio 2011. Il reato della diffamazione (art. 173 CP) si perfeziona quando, alla presenza di terzi, una persona è resa sospetta di condotta disonorevole. Benché il diritto penale protegga unicamente il diritto della persona alla considerazione morale e non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1200, Steinauer/Fountoulakis, op.cit., pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44), non corre dubbio che accusare qualcuno di furto / appropriazione indebita / truffa - e quindi di un reato penale intenzionale - adempie ai criteri di applicazione della norma (DTF 118 IV 250, DTF 81 IV 281 consid. 1, come pure Corboz, op.cit., art. 173, pag. 582 n. 6). Tale aspetto non è, peraltro, mai stato posto in discussione dalla difesa di AP 1, anche perché già la Camera dei reclami penali del Tribunale di appello, nella sua decisione 13 agosto 2014 (consid. 4.3.3.2 pag. 10), ha indicato che l'affermazione in discussione è tale da ledere l'onore personale di PC 1 non essendo essa da considerarsi confinata all'ambito professionale. Accertato l'adempimento delle condizioni del reato, deve essere esaminata la facoltà di ricorrere alle prove liberatorie della verità e/o della buona fede (art. 173 cpv. 3 CP). Ritenuto che le prove liberatorie sono escluse unicamente quando cumulativamente l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia, questa Corte considera che le prove liberatorie non possono essere escluse a priori sussistendo nel concreto un motivo sufficiente, dato il rapporto di lavoro in essere ed il fatto che PC 1 fosse un venditore e CC1 un cliente di _____. Fornire delle spiegazioni ad un cliente in merito ai motivi del licenziamento del proprio venditore è da ritenersi un'operazione non inusuale. AP 1 considera che quanto detto nel corso del colloquio con CC1 risulterebbe in ogni caso legittimo in forza della prova della buona fede (vedi 5.2 delle motivazioni dell'appello); egli non si appella per contro (a ragione) alla prova della verità che, in assenza di una condanna penale di PC 1, non è certamente data. La prova della buona fede - al contrario della prova della verità - richiede tuttavia un esame delle circostanze note al momento in cui si è proferita l'affermazione diffamatoria, al fine di verificare su quali basi colui che ha espresso un commento diffamatorio avesse validi motivi per ritenerlo veritiero. Nel concreto, a AP 1 non poteva sfuggire che PC 1 disponesse di un "conto clienti" o "conto di passaggio": il Pretore di Lugano ha accertato che tale prassi era imposta dal datore di lavoro a beneficio di clienti che non volevano ricevere delle fatturazioni all'estero (vedi sentenza civile pag. 5, nonché verbali dibattimentali _____ e _____). Prima di tacciare di furto o di appropriazione indebita delle somme che, corrisposte su tale conto non erano ancora state trasferite all'azienda, AP 1 avrebbe, quindi, dovuto effettuare degli approfondimenti, e meglio verificare gli importi ottenendo anche una chiara spiegazione da PC 1. Si osserverà come dalla sentenza del procedimento civile si deduca che PC 1 ha incassato i due importi in discussione (CHF 13'253.- e CHF 3'103.05) allorquando ancora lavorava per _____ e che, sul primo dei medesimi, ha esercitato il proprio diritto alla compensazione. Per il secondo importo, invece, per il quale il Pretore non ha ravvisato una dichiarazione di compensazione, egli è stato condannato alla restituzione (vedi sentenza civile punto 2). Non risulta, in ogni caso, a carico di PC 1 l'intenzione di appropriarsene indebitamente. Nemmeno in questo contesto, vi erano elementi sufficienti per giustificare un'accusa di truffa (come peraltro indicato al dibattimento dal teste CC1, ipotesi tuttavia non rilevata nel decreto di accusa e nemmeno oggetto di condanna). Al riguardo vale la pena di osservare come nessuna denuncia penale sia mai stata promossa a carico della _____ e come in ambito civilistico non sia stata fornita alcuna prova a sostegno del preteso danno conseguente (vedi sentenza in fine a pag. 3). Non appare, dunque, data la buona fede al riguardo, né con riferimento all'accusa di furto / appropriazione indebita, né con riferimento alla truffa. Al momento del colloquio con CC1, non vi erano elementi sufficienti per legittimare le affermazioni diffamatorie. L'imputazione prevista all'art. 173 CP va, dunque, confermata con riferimento a quanto l'accusato ha riferito a CC1. La pena

E. 15

Tenuto conto del tempo intercorso dai fatti e del parziale accoglimento dell'appello, questa Corte ritiene adeguato infliggere una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 250.-, per complessivi CHF 1'250.-. La pena è sospesa condizionalmente per un periodo di due anni. Si prescinde per contro, visto la ridotta gravità del reato, dall'attribuzione di una multa. Le indennità

E. 16

L'appello è stato accolto parzialmente: giusta l'art. 429 CPP, l'imputato va indennizzato in proporzione per i costi della propria difesa. Questa Corte quantifica in CHF 2'000.-

l'indennizzo per la prima istanza (aumentando quanto era stato riconosciuto al punto 5 del dispositivo della sentenza della Pretura penale) ed in CHF 1'000.- l'indennizzo della procedura di appello. Gli importi sono a carico dello Stato, siccome al medesimo "incombe la responsabilità dell'azione penale" (DTF 141 IV 476 consid. 1.1). A PC 1, che ha preteso un indennizzo per l'intervento in appello, quantificato in CHF 4'500.- ma non documentato, giusta l'art. 433 CPP questa Corte - tenuto conto dell'esito del procedimento - riconosce un importo di CHF 1'000.-. L'importo è a carico di AP 1 il quale dovrà pure corrispondere un importo ridotto a CHF 2'000.- per il primo giudizio (vedi punto 2.3 del dispositivo della sentenza della Pretura penale). Le spese

E. 17

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono modificati in conseguenza al parziale accoglimento dell'appello, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di CHF 2'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ di AP 1. Per questi motivi, visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 398 e segg., 406 CPP, 173 CP; 34, 42, 47 e 50 CP; e sulle spese di giustizia e le indennità, gli art. 426, 428, 429-433, 436 cpv. 1 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che le assoluzioni dalle imputazioni di coazione nonché di diffamazione per i fatti del 16 maggio 2011 sono passate in giudicato, 1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere a Ligornetto, durante un incontro con CC1, avvenuto dopo il 24 maggio 2011, incolpato e reso sospetto PC 1 di avere rubato o di essersi appropriato di merce e soldi. 1.2. Di conseguenza, AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 250.-, corrispondenti a complessivi CHF 1'250.-; 1.2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; 1.2.2. al pagamento all'accusatore privato, quale indennizzo giusta l'art. 433 CPP, di CHF 2'000.- per il procedimento di primo grado e di CHF 1'000.- per il procedimento d'appello. 1.3. AP 1 è assolto dall'imputazione di diffamazione per avere, a Lugano, il 13 maggio 2011, in occasione del colloquio telefonico con _____, incolpato e reso sospetto PC 1 di aver rubato o di essersi appropriato di merce e soldi all'interno della ditta. 1.4. Gli oneri processuali di primo grado di complessivi CHF 2'130.- sono posti nella misura di CHF 700.- a carico di AP 1 e per i restanti CHF 1'430.- a carico dello Stato. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia CHF 2'000.00 - altri disborso CHF 200.00 CHF 2'200.00 sono posti per ½ a carico dello Stato e per ½ a carico di AP 1 cui lo Stato verserà, quale indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, CHF 2'000.- per la procedura di primo grado e CHF 1'000.- per la procedura d'appello. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.